STATUTO

CLUB SUB NETTUNO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA ANDREA COSTA N.174 40134-BOLOGNA

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: CLUB SUB NETTUNO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in via Andrea Costa n.174 c/o gli uffici della Piscina Stadio "Carmen Longo" a Bologna.

Art. 3) COLORI SOCIALI

I colori sociali dell'Associazione sono l'azzurro e il blu. Entrambi i colori vengono utilizzati per il logo dell'associazione in modo da descrivere una doppia onda modellante la parola "Nettuno".

Art. 4) SCOPO

- 1. L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili fra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
- 2. Essa è motivata dalla decisione dei soci di promuovere e favorire lo sviluppo delle attività subacquee in mare, nei limiti fissati dai relativi regolamenti, di promuovere iniziative per la difesa e la tutela dell'ambiente marino, di curare la formazione all'immersione subacquea sportiva secondo le direttive emanate dalla Federazione, con riferimento anche a nuove metodologie e tecniche che consentano l'esplorazione del mondo acquatico in assoluta sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, nonché, sempre aderendo alle direttive della Federazione partecipare alle attività agonistiche. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.
- 3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE e s'impegna ad accettare eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5) DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6) DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

- 2. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda espressa al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
- 3. La domanda a socio deve essere accompagnata dal versamento dell'importo stabilito per la quota di iscrizione e per la quota associativa annuale.
- 4. Per l'accettazione o meno della domanda a socio è competente il Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di mancato accoglimento della domanda gli importi saranno restituiti. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificar la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Art. 7) DIRITTI DEI SOCI

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiorenne

- 1. Il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto .
- 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dell'associazione indette dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1. Dimissioni volontarie;
- 2. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- 3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
- 4. Scioglimento dell'associazione;

Il provvedimento di radiazione di cui al punto 3 del presente articolo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 9) ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- 1. L'assemblea degli aderenti all'associazione;
- 2. Il Presidente:
- 3. Il Consiglio Direttivo;
- 4. Il Collegio Istruttori;
- 5. Il Responsabile Didattico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea ordinaria inoltre:

- 1. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- 2. delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3. delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione;
- 4. delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- 5. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- 6. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

L'Assemblea straordinaria:

- 1. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.

L'assemblea dei soci si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando sia richiesta da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea dei soci è convocata, con preavviso di almeno 8 giorni, con qualsiasi mezzo idoneo tale da portarne a conoscenza i soci compresa una e-mail per posta elettronica. L' avviso dovrà essere affisso presso la sede almeno otto giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se presenti direttamente o a mezzo delega almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (che può essere convocata anche un'ora dopo la prima convocazione) con qualsiasi numero dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un solo voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Art. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Club Sub Nettuno è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri,, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutti gli incarichi sciali si intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S., in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della F.I.P.S.A.S.. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza

dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Col benestare del Consiglio il Segretario può essere tesoriere in mancanza di nomina di questo; il Consigliere assente ingiustificato in tre riunioni di Consiglio consecutive può decadere dalla carica; gli subentra altro o altri soci per cooptazione su invito scritto del Presidente così come nei casi di recesso per qualsiasi motivo.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. Non è ammessa delega.

Art. 12) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea medesima.

In particolare può:

- 1. predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi e provvedere alle sue modifiche;
- 2. gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
- 3. mantenere collegamenti con organismi pubblici o privati nazionali e internazionali;
- 4. predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- 5. fissare l'entità delle quote di iscrizione e delle quote associative;
- 6. curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- 7. promuovere gare e incontri locali, nazionali ed internazionali;
- 8. decidere relativamente alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- 9. deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- 10. adottare i provvedimenti di radiazione qualora si dovessero rendere necessari;
- 11. nominare i Rappresentanti dell'associazione in seno agli organismi federali;
- 12. ogni altra funzione che lo Statuto o la legge non attribuiscano ad altri organi.

Art . 13) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale. Come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione, mentre per la gestione straordinaria è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Art. 14) COLLEGIO ISTRUTTORI

E' composto da tutti gli istruttori e istruttori in formazione. Questo organo ha il compito di gestire la didattica collaborando, ove richiesto, alle altre attività sociali.

Si riunisce ogni qualvolta ci sia da determinare:

- l'andamento preventivo dei corsi;
- verificare l'efficacia dei corsi durante il loro svolgimento e a consuntivo.

I corsi verranno comunque gestiti sotto le direttive del Responsabile Didattico e, per gli aspetti concernenti visibilità, etica e amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo.

Art . 15) RESPONSABILE DIDATTICO

Il Responsabile Didattico agisce in qualità di responsabile dei corsi così come previsto dalle normative F.I.P.S.A.S.

È nominato dal Presidente della Società sentito il parere del Consiglio e degli Istruttori.

b) Programma in stretta collaborazione con lo Staff docente della Società l'organizzazione dei Corsi Federali e le

attività didattiche federali in genere (tipologia di Corsi da realizzare, assegnazione degli Istruttori alle squadre,

rispetto dei programmi e delle regole federali).

- c) Garantisce l'organizzazione ed il puntuale svolgimento dei Corsi nel rispetto dei calendari programmati.
- d) Non è responsabile della sicurezza degli Allievi che deve necessariamente essere assegnata all'Istruttore

titolare della squadra.

- e) È punto di riferimento per tutto lo Staff docente al fine di raccogliere e portare all'attenzione del Presidente e
- del Consiglio suggerimenti per l'ottimizzazione dei Corsi e la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate.
- f) Promuove periodicamente riunioni di coordinamento con gli Istruttori al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse (Collaboratori, attrezzature, spazi acqua, ecc...) e l'incremento dell'attività didattica.
- g) Su delega del Presidente costituisce interfaccia tra Società di appartenenza ed RPD.

Art. 16) IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell'associazione con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Art. 17) ANNO SOCIALE

L'anno sociale e finanziario coincidono con l'anno solare. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati e pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni e donazioni dei soci, privati o enti, eventuali entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI o della F.I.P.S.A.S., degli enti di promozione sportiva o di altri enti.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né in forma indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 19) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 20) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, il foro competente è quello di Bologna.

Art. 21) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti F.I.P.S.A.S. a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.